SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

05A08687

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2005, n. **181.**

Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del ruolo normale degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in applicazione dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 59, comma 1, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal medesimo decreto legislativo possono essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Considerata la necessità di incrementare le unità organiche attualmente previste dalla Tabella 1 allegata al predetto decreto legislativo n. 69 del 2001 per gli ufficiali generali del ruolo normale, al fine di adeguare l'assetto del predetto ruolo alle esigenze funzionali e organizzative del Corpo della Guardia di finanza, scaturenti dall'incrementato contrasto all'immigrazione clandestina e dalla maggiore domanda di tutela dei mercati anche finanziari e di repressione delle nuove forme di illeciti economico-finanziari;

Ritenuto di compensare i maggiori oneri connessi all'incremento delle suddette dotazioni organiche riducendo le unità organiche del grado di colonnello del ruolo normale previste nella predetta Tabella 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 giugno 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-140/M del 6 luglio 2005;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. *Alla Tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, «Organico», i numeri* «9», «19», «62» *e* «323» *sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:* «10», «23», «69» e «305». *Conseguentemente, alla medesima Tabella sono apportate le seguenti variazioni:*

a) alla colonna 8, «Promozioni a scelta al grado superiore», le parole «2 o 3 (b)», *relative al grado di generale di brigata, e* «7», *relativa al grado di colonnello, sono sostituite, rispettivamente, da:* «3» *e* «8 o 7 (b)»;

b) la nota (a) è sostituita dalla seguente: «(a) Fino al 2010, 2 promozioni; dal 2011, ciclo di 3 anni: 1 promozione nel 1° e nel 3°, 2 promozioni nel 2°»;

c) la nota (b) è sostituita dalla seguente «(b) Dal 2006, ciclo di 2 anni: 8 promozioni nel 1°, 7 promozioni nel 2°».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 266

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71), è il seguente:

«Art. 59 *(Adeguamento dei ruoli e delle rispettive dotazioni organiche dei ruoli).* — 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico.».

Note alle premesse:

— Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda nota al titolo.

— Il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79), è il seguente:

«Art. 4 *(Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».

— Il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214), è la seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302), è il seguente:

«Art. 27 *(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previdenti.».

— Il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203), è il seguente:

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi pos-

sono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis.* I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

— Si riporta la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 come modificata dal presente decreto:

«RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando territoriale e/o di incarico equipollente [1] richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	*10*	—	—	—	—	—	—
Generale di Divisione	*23*	scelta	4	—	Tre anni di cui almeno due in comando territoriale o speciale o di istruzione [2]	—	1 o 2 [a]
Generale di Brigata	*69*	scelta	4	—		—	*3*
Colonnello	*305*	scelta	6	—	Due anni di comando territoriale o speciale o di istruzione o di tecnico-lostistico amministrativo [3]	—	*8 o 7 [b]*
Tenente colonnello	700	scelta	5 (c) 7 (d) 13 (e)	—	Due anni di comando territoriale o speciale o di istruzione [4]	—	16 7 4
Maggiore	220	anzianità	—	4		—	—
Capitano	365	scelta anzianità	7	9	Quattro anni di cui almeno due in comando territoriale [5]	—	55
Tenente	330	anzianità	—	4		—	—
Sottotenente		anzianità	—	2	—	Aver superato i primi due anni del corso di Accademia	—

[a] *Fino al 2010, 2 promozioni; dal 2011, ciclo di 3 anni: 1 promozione nel 1º e nel 3º, 2 promozioni nel 2º*;

[b] *Dal 2006, ciclo di 2 anni: 8 promozioni nel 1º, 7 promozioni nel 2º*;

[c] 1ª aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 5 e 6 anni di anzianità di grado;

[d] 2ª aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 7, 8 e 9 anni di anzianità di grado;

[e] 3ª aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;

[1] Fissati per i vari gradi con determinazione del Comandante generale;

[2] I due anni di comando territoriale o speciale o di istruzione sono ridotti alla metà qualora il comando sia stato compiuto nel grado di colonnello;

[3] O incarico equipollente se il comando territoriale è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore;

[4] O incarico equipollente;

[5] I requisiti di comando previsti saranno richiesti a partire dalla formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di maggiore per l'anno 2011. Fino a tale data continuano ad applicarsi i requisiti di comando previsti dalla tabella *M* allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.».

Nota all'art. 1:

— Per la tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si vedano le note alle premesse.

05G0205

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 7 giugno 2005.

Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato», in particolare l'art. 1, secondo comma;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 1161 «Norme relative al segreto militare»;

Visto l'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di principio sulla disciplina militare», come sostituito dall'art. 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti:

Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno 1996;

Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002;

Visti il Trattato di Bruxelles modificato (TBM) istitutivo dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), ratificato con legge 16 marzo 1955, n. 239 e l'art. 3 dell'Accordo di sicurezza dell'UEO, fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995 e ratificato con legge 16 giugno 1997, n. 190;

Visti l'art. 24 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), ratificato con legge 14 ottobre 1954, n. 1203, ed il Regolamento n. 3 di attuazione del suddetto articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 406/58 del 6 ottobre 1958;

Vista la legge 9 giugno 1977, n. 358, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975» e l'accordo tra gli Stati Parte della predetta Convenzione e l'Agenzia spaziale europea per la protezione e lo scambio di informazioni classificate, fatto a Parigi il 19 agosto 2002;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, n. 5/21.6 - Ris. del 23 novembre 1979 e n. 5/21.6 - Ris. del 5 gennaio 1980;

Visti l'art. 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione basata sull'art. K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 93, e l'Atto del Consiglio dell'Unione europea del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'EUROPOL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 26 del 30 gennaio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari», in particolare l'art. 12, comma l, lettera *f)*;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», in particolare l'art. 8, comma 1;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», in particolare l'art. 2, comma 9-*bis*;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», in particolare l'art. 8, comma l, lettera *b)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2003, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della Decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 novembre 2001»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 1999 recante «Criteri per il rilascio delle certificazioni di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati»;

Viste le pubblicazioni PCM-ANS in materia di tutela delle informazioni classificate;

Ravvisata l'esigenza di assicurare la sicurezza dello Stato democratico anche attraverso la tutela delle informazioni classificate e la previsione di procedure di accertamento soggettivo che escludano dalla conoscenza, conservazione, custodia o trasporto di informazioni classificate colui il cui comportamento non dia sicuro affidamento in ordine alla fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonché alla conservazione del segreto;

Decreta:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DEI NULLA OSTA DI SICUREZZA

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «Autorità nazionale per la sicurezza» - in seguito A.N.S. - il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso delegato per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela delle informazioni, documenti e materiali classificati,

b) per «Ufficio centrale per la sicurezza» - in seguito U.C.Si. - il III Reparto della Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) di cui l'A.N.S. si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela delle informazioni, documenti e materiali classificati;

c) per «informazione classificata», ogni informazione, documento o materiale cui sia stata attribuita, da un'autorità competente, una classifica di segretezza «SEGRETISSIMO», «SEGRETO», «RISERVATISSIMO» o «RISERVATO», con o senza una qualifica di sicurezza internazionale;

d) per «qualifica di sicurezza internazionale», la sigla, o altro termine convenzionale, che, premessa ad una classifica di segretezza, determina l'appartenenza e l'ambito di circolazione dell'informazione classificata;

e) per «nulla osta di sicurezza» - in seguito NOS - la determinazione che autorizza l'Ente richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni classificate;

f) per «abilitazione preventiva» - in seguito AP - la determinazione che autorizza la ditta individuale, la società, la persona giuridica di diritto privato, l'ente privato, l'associazione o l'organismo a partecipare a gare classificate. La materia è disciplinata dalla pubblicazione PCM-ANS l/R, Vol. III, Sicurezza industriale;

g) per «nulla osta di sicurezza complessivo» - in seguito NOSC - la determinazione che autorizza la ditta individuale, la società, la persona giuridica di diritto privato, l'ente privato, l'associazione o l'organismo ad effettuare lavorazioni classificate. La materia è disciplinata dalla pubblicazione PCM-ANS 1/R, Vol. III, Sicurezza industriale;

h) per «trattazione di informazioni classificate», qualunque operazione di originazione, contabilizzazione, registrazione, preparazione per la spedizione, distribuzione, trasmissione, diramazione, ricezione, visione, consultazione, discussione, custodia, riproduzione, trasporto e distruzione autorizzata di informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse e con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali.

Art. 2.
Funzione del NOS, dell'AP e del NOSC

l. Il rilascio del NOS consente alla Pubblica amministrazione, alla ditta individuale, alla società, alla persona giudirica di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo, già legittimati alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una persona, in attività che comportano la necessità di trattare informazioni classificate «SEGRETISSIMO», 'SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».

2. Il rilascio del NOS è subordinato al favorevole esito di un preventivo procedimento di accertamento soggettivo sulla base delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del quale deve essere comunque esclusa dalla trattazione di informazioni classificate la persona il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonché ai fini della conservazione del segreto.

3. La Pubblica amministrazione, le ditte individuali, le società, le persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni e gli organismi legittimati alla trattazione di informazioni classificate definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini del rilascio dei NOS, l'effettiva necessità di trattare informazioni classificate «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».

4. Il rilascio dell'AP consente alla ditta individuale, alla società, alla persona giudirica di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo di partecipare a gare classificate in ambito nazionale ed internazionale o a trattative per l'esecuzione di studi o lavori classificati a livello RISERVATO e superiore.

5. Il rilascio del NOSC consente alla ditta individuale, alla società, alla persona giudirica di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo di condurre lavori, esperienze, studi e progettazioni classificate in ambito nazionale e internazionale a livello RISERVATO e superiore.

Art. 3.
Autorità competenti al rilascio del NOS

1. L'A.N.S. rilascia i «NOS fino a livello «SEGRETISSIMO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:

a) ambasciatori, dirigenti di prima fascia e qualifiche corrispondenti della Pubblica amministrazione;

b) consiglieri di ambasciata, prefetti, vice prefetti, ufficiali generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

c) cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Alleanza atlantica o di altra organizzazione internazionale di cui l'Italia è parte in virtù di trattati, accordi, convenzioni o intese comunque denominati, sempre che non sia diversamente disposto dalle pertinenti norme di sicurezza che regolano la materia;

d) cittadini stranieri diversi da quelli di cui alla lettera *c)*, sempre che sussistano sufficienti elementi di valutazione ai fini della salvaguardia della difesa e sicurezza, interna ed esterna, dello Stato.

Agli adempimenti istruttori provvede il III Reparto - U.C.Si. della Segreteria generale del CESIS.

2. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del III Reparto U.C.Si. della Segreteria generale del CESIS rilascia i NOS fino a livello «SEGRETISSIMO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:

a) colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, dirigenti di seconda fascia della Pubblica amministrazione e vice prefetti aggiunti;

b) personale civile della Pubblica amministrazione, fatta eccezione per quello di cui ai commi 3, 4 lettera *b)* e 5 lettera *b)*, e fatto salvo quanto previsto al comma 7;

c) cancellieri della giustizia militare;

d) legali rappresentanti, dirigenti ed impiegati di ditte individuali, società, persone giuridiche di diritto privato, enti, associazioni od organismi;

e) persone della Pubblica amministrazione o di ditta individuale, società, persona giuridica di diritto privato; ente, associazione od organismo, designate a partecipare, in qualità di esperti, a conferenze, commissioni, comitati, gruppi di lavoro o riunioni; in Italia e all'estero, che richiedono il NOS;

f) persone con incarichi riferiti a specifiche esigenze.

3. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo della Segreteria speciale Cosmic-Focal-UE/SS del Ministero dell'interno rilascia i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:

a) personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno con qualifica non dirigenziale;

b) personale della Polizia di Stato con qualifica non dirigenziale;

c) personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non dirigenziale.

4. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Vice Capo reparto impiego delle Forze dello Stato maggiore dell'esercito, il Vice Capo reparto per le telecomunicazioni, comando, controllo, informatica e sicurezza (TEIS) dello Stato maggiore della marina - III Reparto, il Capo reparto generale sicurezza dell'aeronautica e il Capo del II Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:

a) personale militare della rispettiva Forza armata con grado inferiore a colonnello o corrispondente;

b) personale civile dipendente appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in livelli equivalenti;

c) personale operaio e assimilato dipendente da ditta individuale, società, persona giuridica di diritto privato, ente privato, associazione od organismo il cui controllo, sotto il profilo della sicurezza e della tutela delle informazioni classificate, è affidato all'Organo centrale di sicurezza della Forza armata competente in base alle disposizioni contenute nella pubblicazione PCM-A.N.S. 1/R, Volume III, Sicurezza industriale.

5. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Comandante e il Vice Comandante delle Forze operative terrestri, il Comandante delle Truppe alpine, i Comandanti delle Forze operative di difesa - 1º e 2º FOD, il Comandante del C4-IEW, l'Ispettore per il reclutamento e le Forze di completamento, il Comandante dell'aviazione dell'Esercito e il Comandante della brigata artiglieria contraerea dell'Esercito rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale militare e civile in servizio presso i comandi e gli enti dipendenti, rispettivamente:

a) con grado inferiore a maggiore;

b) appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in livelli equivalenti.

6. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del II Reparto del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza rilascia i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale militare con grado inferiore a colonnello.

7. Su autorizzazione dell'A.N.S., i NOS a livello «SEGRETISSIMO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, sono rilasciati dal Capo del III Reparto U.C.Si. della Segreteria generale del CESIS.

8. Il rilascio del NOS è comunicato all'ente richiedente, unitamente ai livelli di classifica di segretezza e qualifiche di sicurezza internazionali accordati.

Art. 4.
Autorità competenti all'attribuzione delle qualifiche di sicurezza internazionali

L'attribuzione, ai NOS, di una o più qualifiche di sicurezza internazionali, è di competenza delle Autorità di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva dell'A.N.S.

Art. 5.
Istruttoria per il rilascio dei NOS

1. Fatte salve le competenze del III Reparto - U.C.Si. della Segreteria generale del CESIS in ordine alle istruttorie relative all'adozione delle decisioni di competenza

dell'A.N.S., l'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS è effettuata dall'Autorità competente ad adottare la decisione.

2. L'ente interessato al rilascio, al rinnovo o all'elevazione del NOS invia la relativa richiesta all'Autorità competente ad adottare la decisione. La richiesta specifica i motivi per i quali la persona indicata ha necessità di trattare informazioni classificate e il livello di classifica di segretezza ed eventuali qualifiche di sicurezza internazionali da accordare.

3. Quando nel corso dell'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS vengono a cessare i motivi che ne avevano determinato la richiesta, il richiedente interrompe la procedura, dandone comunicazione all'ente competente per l'istruttoria e la decisione.

4. L'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS si conclude entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità competente ad istruire la pratica, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi nel caso risulti particolarmente complessa.

5. L'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo della Guardia di finanza, forniscono alle Autorità competenti ad adottare le decisioni gli elementi informativi nei limiti di cui agli articoli 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297; 2, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e delle disposizioni emanate dall'A.N.S.

Ai fini del rilascio dei NOS a livello «Segreto» e «Segretissimo», gli organismi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, forniscono all'A.N.S., su richiesta del III reparto U.C.Si. della segreteria generale del CESIS, gli elementi di informazione eventualmente acquisiti agli atti delle competenti articolazioni.

Gli elementi informativi sono forniti all'Autorità che ne ha fatto richiesta entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della stessa. L'inutile decorso del termine è valutato quale assenza di elementi di controindicazione.

Le informazioni pervenute oltre il termine di 120 giorni sono comunque valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale e dequalifica del NOS.

Art. 6.

Diniego, revoca, sospensione, riduzione della classifica di segretezza e riduzione della qualifica o dequalifica di sicurezza internazionale dei NOS

1. Il NOS è negato, revocato, sospeso, ridotto di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale e dequalificato in tutti i casi in cui emergano, nei confronti della persona in esso indicata, fondati elementi che influiscono negativamente sulla sua affidabilità sotto il profilo della scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonché della conservazione del segreto.

2. Le decisioni concernenti il diniego e la revoca dei NOS sono di esclusiva competenza dell'A.N.S.

3. Tutte le Autorità competenti al rilascio dei NOS adottano anche le decisioni concernenti la sospensione, la riduzione della classifica di segretezza, la riduzione della qualifica di sicurezza internazionale e la dequalifica dei NOS, nell'ambito delle rispettive competenze.

Le Autorità di cui all'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6, comunicano le decisioni innanzi descritte all'A.N.S., per il tramite del Capo del III reparto U.C.Si. della segreteria generale del CESIS.

4. I NOS revocati o sospesi sono restituiti alle Autorità che li hanno rilasciati entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione della decisione.

Art. 7.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di tutela delle informazioni classificate in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

2. L'Organo delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, provvede, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ad aggiornare le pubblicazioni PCM-A.N.S. ed ogni altra disposizione in materia di tutela delle informazioni classificate, adeguandole al presente decreto e ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002 concernente «Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato»; 11 aprile 2002 concernente «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001» e 11 aprile 2003 concernente «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 novembre 2001». L'A.N.S., per il tramite del III reparto U.C.Si. della segreteria generale del CESIS, verifica la corretta applicazione delle disposizioni in materia di rilascio dei NOS.

3. È in facoltà dell'A.N.S. emanare ogni necessaria disposizione di dettaglio.

4. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A08743

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 66.188 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 settembre 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 settembre 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda

metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato articolo 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*), dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 settembre 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A08763

DECRETO 7 settembre 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 66.188 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 dicembre 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a novantuno giorni con scadenza 15 dicembre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 settembre 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A08764

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2005.

Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il proprio decreto del Ministro della salute 2 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2002, con il quale è stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Viste le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella predetta XI edizione della Farmacopea ufficiale;

Rilevato che il paragrafo 1 di tali norme di buona preparazione stabilisce che «Le norme di seguito descritte si applicano alle preparazioni, magistrali e officinali, eseguite in farmacia, sia essa aperta al pubblico che ospedaliera», e aggiunge che «la farmacia che esegue preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili, può discostarsi in parte da quanto descritto dai paragrafi che seguono, purché sia in grado di mantenere sotto controllo, dimostrandolo, l'intero processo, mentre il paragrafo 8 stabilisce che «il preparatore assicura sotto la sua responsabilità e documenta la qualità e quantità dei prodotti usati, la correttezza delle operazioni eseguite e l'esatta rispondenza alle procedure stabilite, in accordo con i codici di preparazione accreditati dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani»;

Considerato che, successivamente all'approvazione e pubblicazione dell'XI edizione della Farmacopea ufficiale, le procedure di allestimento in farmacia di preparati officinali e magistrali è stata oggetto di una ulteriore disciplina, adottata con decreto ministeriale 18 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2004;

Rilevato che le prescrizioni di tale decreto, il quale ha stabilito le procedure che devono essere osservate dalle farmacie pubbliche e private aperte sul territorio e dalle farmacie interne ospedaliere che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili, ad eccezione delle preparazioni che, per loro caratteristiche, devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, presentano talune incongruenze e disarmonie rispetto ai principi delle «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia», nel frattempo rimaste applicabili per le preparazioni di maggior delicatezza;

Ritenuto opportuno, in attesa di un completo riesame della materia da parte della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, rendere applicabili anche ai preparati officinali non sterili su scala ridotta e ai preparati magistrali le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia», conformemente all'iniziale previsione della vigente edizione della Farmacopea ufficiale, mantenendo peraltro ferma la possibilità dei farmacisti di seguire le prescrizioni del decreto ministeriale 18 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico e le farmacie interne ospedaliere che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili possono seguire, in alternativa alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2004, le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2002.

2. Resta fermo l'obbligo di osservare le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia», richiamate al comma 1, per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci.

3. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 99

05A08747

DECRETO 2 agosto 2005.

Modalità di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione della predetta direttiva 90/385/CEE;

Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione della citata direttiva 93/42/CEE;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 6 aprile 2005, che determina le tariffe per le attività effettuate dal Ministero della salute finalizzate all'autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2005, n. 67, recante «Attuazione della direttiva 2003/32/CE concernente i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale»;

Rilevato che la mancanza di modalità uniformi di presentazione ed organizzazione della documentazione da trasmettere a corredo della notifica di indagine clinica con dispositivi medici può causare un aggravio del procedimento;

Ritenuto, pertanto, opportuno fornire indicazioni in ordine alle modalità di presentazione ed alla sistemazione organica della predetta documentazione;

Viste, a tal fine, le norme armonizzate comunitarie, le norme nazionali che le recepiscono, le norme riconosciute a livello internazionale e le linee guida internazionali concernenti lo svolgimento delle indagini cliniche;

Viste, in particolare, le norme EN ISO 14155-1:2003 «Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 1: General requirements», UNI EN ISO 14155-2:2004 «Valutazione clinica dei dispositivi medici per soggetti umani - Parte 2: Piani di valutazione clinica» e UNI CEI EN ISO 14971:2004 «Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici» e le linee guida ICH/GCP;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La notifica degli elementi informativi necessari per consentire al Ministero della salute di adottare decisioni sulla conduzione di indagini cliniche, riguardanti dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi ai sensi, rispettivamente, dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, è effettuata con le modalità indicate nel presente decreto.

2. La notifica non è richiesta qualora l'indagine clinica sia svolta con dispositivi recanti la marcatura CE, non modificati in alcuna parte e sperimentati nella stessa indicazione d'uso presa in considerazione nelle procedure di valutazione di conformità seguite ai fini dell'apposizione di tale marcatura.

Art. 2.

Contenuti della notifica

1. Il fabbricante del dispositivo o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea, eventualmente avvalendosi di procuratore speciale, informa il Ministero della salute delle indagini cliniche previste dalle disposizioni di legge richiamate all'art. 1 mediante notifica. Tale notifica deve essere redatta in lingua italiana ed inviata per raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della salute, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, Ufficio VI («Sperimentazione clinica dispositivi medici»), piazzale dell'Industria 20 - 00144 Roma. Dal ricevimento della notifica da parte del Ministero della salute decorrono i termini di sessanta giorni previsti dalle citate disposizioni legislative.

2. La notifica non è validamente effettuata se non è corredata della ricevuta di versamento della tariffa di € 1859,25 prevista dal decreto ministeriale 26 gennaio 2005, versata sul c/c n. 60413416 intestato alla tesoreria provinciale di Viterbo.

3. La notifica deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del mandatario stabilito nella Comunità europea;

b) il titolo del protocollo clinico (piano di prova o programma delle indagini);

c) codice identificativo del protocollo clinico a cui dovranno far riferimento gli eventuali successivi emendamenti;

d) i seguenti dati di identificazione del dispositivo:

1) destinazione d'uso del dispositivo;

2) sintesi, ai fini dell'identificazione del dispositivo, della descrizione generale del dispositivo e del suo funzionamento, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)*, redatta in lingua italiana che può essere accompagnata da disegni, foto o schemi e relative spiegazioni;

3) classificazione del dispositivo: deve essere specificato se si tratta di dispositivo medico impiantabile attivo per il quale si applica il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, ovvero di dispositivo medico per il quale si applica il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; in questo secondo caso devono essere specificate la classe di appartenenza e le regole di classificazione applicate secondo l'allegato IX;

4) tipo o modello di identificazione; devono essere indicati anche i dati di identificazione di eventuali software utilizzati e degli accessori;

5) informazioni su eventuale marcatura CE del dispositivo: nel caso in cui il dispositivo oggetto dell'indagine rechi già la marcatura CE, ma venga utilizzato per una diversa destinazione d'uso, deve essere indicata la destinazione d'uso per il quale esso ha ottenuto il marchio CE e deve essere fornito il certificato CE dell'«organismo notificato»;

6) numero dei dispositivi medici che si prevede verranno utilizzati nell'indagine clinica presso i centri italiani.

Art. 3.

Dichiarazioni del fabbricante

1. Alla notifica deve essere allegato un documento firmato dal fabbricante o dal mandatario in cui lo stesso dichiara:

a) di assumersi le responsabilità connesse all'indagine clinica, indicando nome, titolo ed indirizzo del responsabile scientifico della stessa;

b) che le indagini cliniche sono svolte in condizioni simili alle condizioni normali di utilizzazione del dispositivo;

c) che le procedure utilizzate per realizzare le indagini cliniche sono adeguate al dispositivo in esame;

d) che in fase di pianificazione e di attuazione della indagine clinica sono state esaminate tutte le caratteristiche pertinenti, comprese quelle riguardanti la sicurezza, le prestazioni del dispositivo e gli effetti sul paziente;

e) che l'indagine clinica si svolge secondo un opportuno protocollo clinico che tiene conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche e definito in modo tale da comprovare o smentire le affermazioni del fabbricante riguardanti il dispositivo; tali indagini comprendono un numero di osservazioni sufficienti per garantire la validità scientifica delle conclusioni;

f) che l'indagine clinica, per quanto riguarda la responsabilità del fabbricante, sarà condotta, secondo quanto previsto dagli allegati VIII e X del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e dagli allegati 6 e 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, nel rispetto della Dichiarazione di Helsinki, nonché delle parti applicabili delle linee guida ICH/GCP, delle norme EN ISO 14155-1:2003, UNI EN ISO 14155-2:2004 e successivi aggiornamenti o di altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale, da specificare, e solo dopo l'approvazione, da parte del Comitato etico competente, del protocollo sperimentale, del testo del consenso informato e della documentazione prevista dalle norme predette;

g) che si impegna a tenere a disposizione del Ministero della salute la seguente documentazione:

1) la descrizione generale del prodotto;

2) gli schemi di progettazione e i metodi di fabbricazione, in particolare di sterilizzazione, gli schemi delle parti, dei pezzi e dei circuiti;

3) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per capire gli schemi summenzionati e il funzionamento del prodotto;

4) i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli e delle prove tecniche eseguite sul dispositivo;

h) che il dispositivo medico è conforme ai requisiti essenziali previsti dalle vigenti disposizioni, fatti salvi gli aspetti che formano oggetto dell'indagine, e che per questi ultimi sono state prese tutte le precauzioni necessarie per proteggere la salute e la sicurezza del paziente;

i) che è stato ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2005, n. 67, qualora per la fabbricazione del dispositivo oggetto di indagine clinica siano stati impiegati tessuti animali resi non vitali o prodotti non vitali derivati da tessuto animale che presentano rischi di trasmissione di encefalopatie spongiformi trasmissibili;

l) che nel corso dell'indagine clinica saranno registrati e tempestivamente segnalati al Ministero della salute e al Comitato etico competente gli eventi e le circostanze sfavorevoli ai quali fanno riferimento l'allegato 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e l'allegato X del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

m) che tutti gli oneri finanziari relativi all'indagine clinica sono assunti dal fabbricante e non gravano né sul Servizio sanitario nazionale né sui pazienti;

n) che è stata stipulata idonea copertura assicurativa per i soggetti in studio e che questa è stata sottoposta alla valutazione del comitato etico competente;

o) che al Ministero della salute ed ai comitati etici competenti sarà inviato il rapporto finale predisposto dallo sperimentatore al termine dell'indagine clinica,

comprendente una valutazione critica di tutti i dati ottenuti nel corso della stessa. Tale rapporto è redatto ai sensi della norma EN ISO 14155-1:2003 e successivi aggiornamenti, o altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale da citare nello stesso.

Art. 4.

Allegati alla notifica

1. Alla notifica deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) Clinical Investigator's Brochure aggiornata, con la specificazione delle norme seguite per la sua redazione (linee guida ICH/GCP, norma EN ISO 14155-1:2003 e successivi aggiornamenti, o altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale, da citare nel documento);

b) documentazione relativa all'analisi dei rischi, con la specificazione delle norme seguite per la sua redazione (UNI CEI EN ISO 14971:2004 e successivi aggiornamenti, o altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale da citare nei documenti);

c) istruzioni per lo sperimentatore sull'uso del dispositivo, redatte in lingua italiana e comprendenti, se del caso, le informazioni indicate al punto 13.6 dell'allegato I al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, o al punto 15 dell'allegato 1 al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;

d) raccolta della letteratura scientifica relativa all'utilizzazione prevista del dispositivo, nonché una valutazione critica della stessa, firmata dal responsabile scientifico del fabbricante;

e) protocollo clinico datato e firmato dal fabbricante e dallo sperimentatore principale, in caso di indagine monocentrica, o dallo sperimentatore coordinatore in caso di indagine multicentrica, e redatto secondo la linee guida ICH/GCP, per le parti applicabili, la norma UNI EN ISO 14155-2:2004 e successivi aggiornamenti, o altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale da citare nel rapporto;

f) copia del parere espresso dal Comitato etico competente, comprensivo degli aspetti che hanno formato oggetto di parere e dell'elenco dei membri partecipanti alla seduta;

g) elenco dei centri italiani partecipanti all'indagine clinica e dei relativi sperimentatori, con l'indicazione, per ogni centro, dei seguenti elementi informativi:

1) denominazione ed indirizzo del/i centro/i;

2) qualifica dello sperimentatore/i;

3) data di inizio e durata previste dell'indagine clinica;

4) nome dello sperimentatore coordinatore operante sul territorio italiano, se individuato dal fabbricante;

5) elenco dei centri europei ed extraeuropei eventualmente coinvolti;

h) documento da cui risulti che il mandatario è stato espressamente designato ad agire in nome e per conto del fabbricante;

i) procura che conferisce all'eventuale procuratore speciale il potere di presentare la notifica in nome o per conto del fabbricante.

2. Alla notifica deve essere, inoltre, accluso il modello allegato al presente decreto, riassuntivo della documentazione presentata per la conduzione delle indagini cliniche con dispositivi medici, correttamente compilato, sottoscritto e riprodotto anche su supporto informatico.

Art. 5.

Emendamenti al protocollo clinico

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea può presentare emendamenti al protocollo clinico, con le modalità e alle condizioni specificate nei commi seguenti.

2. La comunicazione al Ministero della salute sulle modifiche del protocollo clinico, da inviare con le modalità previste dall'art. 2, deve indicare i motivi e i contenuti degli emendamenti, deve far riferimento alla notifica di indagine clinica a cui essi si riferiscono e specificare la data in cui la notifica è stata spedita, il codice identificativo del protocollo clinico ed il codice progressivo assegnato dal Ministero e comunicato al fabbricante; deve essere allegata copia del parere espresso sull'emendamento dal Comitato etico competente.

3. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle modifiche strutturali relative alle componenti chimico-fisiche del dispositivo medico, e ad ogni modificazione dei processi di progettazione, fabbricazione, assemblaggio, confezionamento, che possano influire sulle caratteristiche del dispositivo. In tali fattispecie, il dispositivo modificato in corso di indagine clinica deve essere considerato come un diverso dispositivo medico che deve essere oggetto di una nuova notifica da sottoporre alle valutazioni del Comitato etico competente e del Ministero della salute, secondo le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 4.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro: STORACE

ALLEGATO

Parte riservata all'UFFICIO VI – Ministero della Salute
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROTOCOLLO CLINICO…..
Data di ricevimento……. n.° di protocollo…….. e CODICE PROGRESSIVO……….

MODELLO RIASSUNTIVO PER LA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DELLE INDAGINI CLINICHE CON DISPOSITIVI MEDICI (D.M.) ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 46/97 e dell'art. 7 del D.L.vo 507/92

PROPONENTE LA SPERIMENTAZIONE (SPONSOR):

1) FABBRICANTE ______________________________

2) MANDATARIO ______________________________

3) PROCURATORE SPECIALE / C.R.O. (se nominato specificare i compiti e le responsabilità delegate):

____
____
____

TITOLO PROTOCOLLO CLINICO : ______________________________
____
____
____
____

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROTOCOLLO CLINICO (deve essere mantenuto negli eventuali emendamenti): ______________________________

DATA E VERSIONE DEL PROTOCOLLO CLINICO: ______________________________
____

EVENTUALI EMENDAMENTI – **CRONOLOGIA** (allegare gli schemi comparativi dei singoli emendamenti, mettendo in evidenza le modifiche effettuate rispetto al protocollo originario):

____

____

____

____

INFORMAZIONI RELATIVE AL DISPOSITIVO SPERIMENTALE (D.M.):

FABBRICANTE: ______________________________

____

DENOMINAZIONE DEL D. M. : ______________________

____

____

____

DESTINAZIONE D'USO PROPOSTA PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO CE: ______________________

____

____

____

____

SE IL D.M. E' MARCATO CE PER ALTRE DESTINAZIONI D'USO, SPECIFICARE:

____

____

____

____

CLASSIFICAZIONE PROPOSTA AI SENSI DEI Dlgs 46/97 e 507/92:

____

____

classe I []

classe IIa []

classe IIb []

classe III []

D.M. impiantabile attivo []

D.M. monouso []

D.M. sterile []

Altro: ____
____

REGOLE APPLICATE (all. IX al Dlgs 46/97): ______________
____
____
____
____

EVENTUALE CODIFICA DEL D.M. SECONDO CLASSIFICAZIONE UNICA NAZIONALE C.N.D.:
____
____

RISCHIO TSE

PRESENZA NEL D.M. DI TESSUTO ANIMALE A RISCHIO TSE:

[] SI [] NO

SONO STATI OTTEMPERATI GLI OBBLIGHI PREVISTI PER IL FABBICANTE DAL Dlgs 6 APRILE 2005, n° 67:

[] SI [] NO

In caso di risposta negativa, giustificare i motivi (con riferimento alle pagine della documentazione tecnica in cui sono descritti i relativi dettagli):
____
____
____
____

INFORMAZIONI TECNICHE E SCIENTIFICHE GENERALI

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE, STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL D.M.
(con riferimento alle pagine della documentazione tecnica in cui sono descritti i relativi dettagli):

- **Descrizione dell'avanzamento nel settore tecnologico (nel caso in cui il D.M. rappresentasse un reale avanzamento tecnologico);**
- **descrizione tecnica ed illustrata del dispositivo medico;**
- **descrizione dei componenti;**
- **lista dei materiali utilizzati nella costruzione;**
- **materiali utilizzati sulle superfici del dispositivo;**
- **materiali che vengono a contatto con il corpo umano e rimando alle corrispondenti norme tecniche internazionali di riferimento;**
- **descrizione tecnica del meccanismo di funzionamento del D.M.;**
- **funzione/azione del D.M. sull'organismo umano;**
- **sintesi dei metodi di produzione;**
- **metodi di sterilizzazione e loro validazione;**
- **descrizione del confezionamento primario e secondario con riferimenti ai processi relativi al mantenimento della sterilità e della protezione meccanica del D.M.;**

____
____
____
____
____

PRESENZA DI MEDICINALE: [] SI [] NO

- il medicinale è inscindibile dal D.M. [] SI [] NO
- il medicinale ha azione accessoria a quella del D.M [] SI [] NO
- **breve sintesi del profilo farmacologico, clinico e di sicurezza del medicinale quando utilizzato con azione accessoria a quella del D.M.** (con riferimento alle pagine della documentazione tecnica in cui sono descritti i relativi dettagli):

____
____
____
____
____
____
____

SINTESI DELL'ANALISI DEL RISCHIO DEL D.M. (con riferimento alle pagine della documentazione tecnica in cui sono descritti i relativi dettagli):

____

SINTESI DEGLI STUDI PRECLINICI (con riferimento alle pagine della documentazione tecnica in cui sono descritti i relativi dettagli):

____

MODELLO ANIMALE ADOTTATO (razionale scientifico):

____

SINTESI DEGLI STUDI CLINICI (con riferimento alle pagine della documentazione scientifica in cui sono descritti i relativi dettagli):

____

						EVENTI SFAVOREVOLI	
Codice identificativo del protocollo clinico	N° soggetti effettivamente trattati	D.M.	Destinazione d'uso proposta	Durata del trattamento	Risultati e follow up	Reazioni/ Eventi Avversi	Incidenti

Altro: ______________________________

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROTOCOLLO CLINICO

STUDIO INTERNAZIONALE SI [] NO []

STUDIO MULTICENTRICO SI [] NO []

ELENCO CENTRI PARTECIPANTI (indicare anche i corrispondenti sperimentatori principali):

____
____
____
____
____
____

SPERIMENTATORE COORDINATORE DELLA RICERCA ______________
____

NUMERO PAZIENTI totali:______________________________

NUMERO PAZIENTI in Italia: ____________________________

NUMERO PAZIENTI per centro: __________________________

NUMERO dei D.M. che si prevede verranno utilizzati nella sperimentazione nel territorio italiano: ____

RAZIONALE DELLO STUDIO (con riferimento alle pagine della documentazione scientifica in cui sono descritti i relativi dettagli ed alla letteratura disponibile):

____
____
____
____
____

SINTESI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA:

____
____
____
____
____

SINTESI DEI CRITERI DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DEL D.M.: ____________

____
____
____
____

POPOLAZIONE DELLO STUDIO:

VOLONTARI SANI	SI []	NO []
PAZIENTI	SI []	NO []
PAZ. RICOVERATI	SI []	NO []
PAZ. AMBULATORIALI	SI []	NO []
RICOV. + AMBUL.	SI []	NO []

DISEGNO DELLO STUDIO:

[] CONTROLLATO

[] A GRUPPI PARALLELI

[] NON CONTROLLATO

[] APERTO

[] SINGOLO CIECO

[] DOPPIO CIECO

[] RANDOMIZZATO

[] NON RANDOMIZZATO

[] CROSS OVER

[] ALTRO

CONFRONTO VERSO:

[] STESSO D.M. NON ATTIVATO

[] ALTRO D.M. [] ATTIVATO

[] NON ATTIVATO

[] TERAPIA FARMACOLOGICA

[] PLACEBO

[] GRUPPO DI CONTROLLO NON TRATTATO

[] CONFRONTO NON PREVISTO

DESCRIZIONE DEL D.M. USATO COME CONFRONTO:

1) FABBRICANTE: ____

____

____

2) NOME DEL D. M.: ____

____

3) DESTINAZIONE D'USO: ____

____

4) MARCHIO CE: ____

____

5) CLASSIFICAZIONE DEL D.M.: ________________________________

BREVE DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DEL D.M. SPERIMENTALE:____

____

____

____

____

____

____

ANALISI DEI RISCHI CLINICI e/o CHIRURGICI ASSOCIATI AL D.M. e/o ALLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE RISPETTO AI TRATTAMENTI (anche farmacologici) GIA' IN USO PER LA MEDESIMA INDICAZIONE CLINICA:

____

____

____

____

____

EVENTUALI TRATTAMENTI CONCOMITANTI:______________________

____

____

____

____

PIANIFICAZIONE DELLO STUDIO :

DATA PREVISTA INIZIO ______________________________

DATA PREVISTA TERMINE______________________________

DURATA DELLO STUDIO (riferita al singolo paziente e comprensiva di tutte le fasi: reclutamento, trattamento, follow-up):______________________

____

____

____

____

STATISTICA

a) Esplicitare le modalità di calcolo del campione ______________________________

b) Sintetizzare il piano di analisi dei dati ______________________________

ALTRE INFORMAZIONI ______________________________

RESPONSABILE LEGALE DELLO SPONSOR	RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLO SPONSOR
(firma leggibile)	(firma leggibile)
(nome e qualifica in stampatello)	(nome e qualifica in stampatello)
(data)	(data)

05A08760

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 agosto 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 880 del 23 novembre 1990, con cui veniva ricostituita la commissione provinciale di conciliazione prevista dal succitato art. 410 del codice di procedura civile;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo del suddetto organo collegiale, alla competenza del quale il legislatore ha demandato compiti importanti ed obbligatori in materia vertenziale e di procedibilità in giudizio per le controversie individuali di lavoro e che, con sempre maggiore frequenza, a causa della mancanza del numero legale dei componenti trovasi nella difficoltà di svolgere;

Considerato il crescente numero di domande di vertenze che pervengono alla Commissione, per cui è necessario rendere la stessa più funzionale e presente nella propria competenza;

Considerato che ad oggi in questa provincia rimane immutato il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

Viste le designazioni nel frattempo pervenute dalle organizzazioni sindacali appositamente interpellate;

Per quanto precede e nella competenza che gli è propria;

Decreta:

È ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro di Cosenza la commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del c.p.c. e successive modificazioni ed integrazioni, che risulta così composta:

dal direttore della direzione provinciale del lavoro o suo delegato, che la presiede;

dai signori:

Castrignanò dott. Vito;

Brescia Francesco;

Guarascio Emanuele;

Falsetta Francesco,

in rappresentanza dei datori di lavoro quali membri effettivi;

dai signori:

Voce Franco;

Cilio Nicola;

Verrino Antonio;

Chiodo Michele,

in rappresentanza dei lavoratori quali membri effettivi;

dai signori:

Mottola dott. Pierpaolo;

De Simone Silvana;

Blasi Nevone Ercole;

Falsetta Mario,

in rappresentanza dei datori di lavoro quali membri supplenti;

dai signori:

Pesce Loris;

Vanni Giulio;

Forlano Carlo;

Spataro Leonardo,

in rappresentanza dei lavoratori quali membri supplenti.

Cosenza, 22 agosto 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A08703

DECRETO 26 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «SEICO - Servizi industriali cooperativistici soc. coop. a r.l.», in Mestre-Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2004;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «SEICO - Servizi Industriali Cooperativistici soc. coop. a r.l.», con sede in Mestre - Venezia, corso del Popolo, 145, costituita per rogito notaio Bruno Marelli in data 12 febbraio 1981, repertorio n. 17468, posizione B.U.S.C. 2180/183375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia-Mestre, 26 agosto 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A08718

DECRETO 29 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «S. Giovanni Eremita Soc. coop. a r.l.», in Tufara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni dell'11 maggio 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «S. Giovanni Eremita Soc. Coop. a r.l.» con sede in Tufara (Campobasso) ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società di cooperativa «S. Giovanni Eremita Soc. Coop. a r.l.», con sede in Tufara, costituita per rogito notaio dott. De Benedittis Marco in data 10 aprile 1990, rep. n. 24270, registro società n. 2570, registro R.E.A. n. 80385 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00792460401, numero posizione BUSC 1105/249344.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 29 agosto 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A08720

DECRETO 29 agosto 2005.

Costituzione della commissione speciale del comitato I.N.P.S. di Cremona per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto n. 11/2005 del 29 agosto 2005, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona per il quadriennio 2005/2009;

Sentite le organizzazioni sindacali della categoria interessata;

Valutato il relativo grado di rappresentatività;

Viste le designazioni dei rappresentanti che sono stati attribuiti alle rispettive organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Cremona, la commissione speciale prevista dalla legge n. 88/1989, richiamata in premessa, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del primo comma dell'art. 46 della citata legge.

Art. 2.

La commissione è composta come segue:

sig. Spoldi p.a Luigi - presidente (Coltivatori diretti);

sig. Caserini p.a Giovanni Battista - membro (Coltivatori diretti);

sig. Cazzamali p.a Francesco - membro (Coltivatori diretti);

sig. Talamazzini Damiano - membro (Coltivatori diretti);

sig. Nespoli Alberto - membro (Confederazione italiana agricoltori);

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Cremona;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Cremona;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cremona.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la stessa validità quadriennale del decreto n. 11/2005 del 29 agosto 2005, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.

Cremona, 29 agosto 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A08701

DECRETO 29 agosto 2005.

Costituzione della commissione speciale del comitato I.N.P.S. di Cremona per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi commercianti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto n. 11/2005 del 29 agosto 2005, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona per il quadriennio 2005/2009;

Sentite le organizzazioni sindacali della categoria interessata;

Valutato il relativo grado di rappresentatività;

Viste le designazioni dei rappresentanti che sono stati attribuiti alle rispettive organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Cremona, la commissione speciale prevista dalla legge n. 88/1989, richiamata in premessa, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi commercianti, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del primo comma dell'art. 46 della citata legge.

Art. 2.

La commissione è composta come segue:

sig. Marcenaro Paolo - presidente (Associazione commercianti);

sig. Pisacane Antonio - membro (Associazione commercianti);

sig. Principe Vittorio - membro (Associazione commercianti);

sig. Fontana Giovanni - membro (Confesercenti);

sig. Bressanelli Giorgio - membro (Associazione commercianti di Crema e circondario);

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Cremona;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Cremona;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cremona.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la stessa validità quadriennale del decreto n. 11/2005 del 29 agosto 2005, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.

Cremona, 29 agosto 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A08702

DECRETO 30 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Services & Tecnology S.c.r.l.», in Tortona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che attribuisce all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 con cui è stata riordinata la materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Viste le risultanze della revisione effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata dalle quali si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa di seguito indicata;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande intese ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Services & Tecnology S.c.r.l.», con sede in Tortona (Alessandria), piazza Roma n. 47, costituita in data 17 novembre 1999 con atto a rogito notaio Vincenzo Esposito, repertorio n. 207364, codice fiscale e iscrizione registro imprese di Alessandria n. 01854130067, R.E.A. n. 205288, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 30 agosto 2005

Il direttore provinciale reggente: CORBELLI

05A08704

DECRETO 30 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Evoluzione» a r.l., in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale degli Enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativamente ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 agosto 2005 relativo alla società cooperativa «Sociale Evoluzione» a r.l., con sede in Terni, Strada di Perticara n. 25 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci da più di due esercizi, e non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Sociale Evoluzione» a r.l. costituita con atto del 21 febbraio 1990 nel registro imprese di Terni, con sede in Terni, Strada di Perticara n. 25, codice fiscale 00583050554 pos. 999/247673, è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Terni, 30 agosto 2005

Il direttore provinciale: BUCOSSI

05A08705

DECRETO 30 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Di Servizi Easi» a r.l., in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale degli Enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativamente ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 agosto 2005 relativo alla società cooperativa «Di Servizi Easi» a r.l. con sede in Terni, via Mesenzio Carbonario n. 5

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci da più di due esercizi, e non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Di Servizi Easi» a r.l. costituita con rogito notaio dott. Clericò Luciano omologato in data 25 agosto 1999 al n. 753/99 registro imprese di Terni, con sede in Terni, via Mesenzio Carbonario n. 5, codice fiscale 00784360554 pos. 1175/290921, è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Terni, 30 agosto 2005

Il direttore provinciale: BUCOSSI

05A08706

DECRETO 30 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Manitalia» a r.l., in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale degli Enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativamente ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 giugno 2005 relativo alla società cooperativa «Manitalia» a r.l. con sede in Terni, via Roma n. 137 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci da più di due esercizi, e non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Manitalia» a r.l. costituita con rogito notaio dott. Clericò Luciano omologato in data 13 marzo 1996 al n. 146/96 registro imprese di Terni, con sede in Terni, via Roma n. 137, codice fiscale 00699470555 pos. 1094/273855, è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Terni, 30 agosto 2005

Il direttore provinciale: BUCOSSI

05A08707

DECRETO 30 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Mutuo Soccorso Paola» a r.l., in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale degli Enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativamente ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 marzo 2005 relativo alla società cooperativa «Mutuo Soccorso Paola» a r.l., con sede in Terni, via Mentana n. 121 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile perché sussistono le seguenti cause: non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Mutuo Soccorso Paola» a r.l. costituita con rogito notaio dott. Sbrolli Fulvio omologato in data 7 gennaio 1998 al n. 905/97 registro imprese di Terni, con sede in Terni, via Mentana n. 121 codice fiscale 00673270559 pos. 1071/269635, è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Terni, 30 agosto 2005

Il direttore provinciale: BUCOSSI

05A08708

DECRETO 30 agosto 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n. 5 del 21 febbraio 1975 con il quale venne istituita presso la sede della sezione zonale del lavoro di Termoli la commissione zonale di conciliazione di Termoli;

Vista la nota del 4 luglio 2005 con la quale la dott.ssa Monacchi Cristina, componente effettivo per conto dell'Unione provinciale commercianti in seno alla commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli, comunica le sue dimissioni dalla suddetta commissione;

Vista la nota dell'8 luglio 2005, protocollo n. 5, con la quale la Confcommercio, delegazione di Termoli nomina in seno alla commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli i signori: Sprocatti Ennio già componente supplente, componente effettivo in sostituzione della dott.ssa Monacchi Cristina, dimissionaria e il sig. Lizza Domenico componente supplente;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Sprocatti Ennio, nato a Termoli (Campobasso) il 6 settembre 1941 ed ivi residente alla via Firenze n. 11, è nominato componente effettivo della commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della dott.ssa Monacchi Cristina dimissionaria.

Il sig. Lizza Domenico, nato a Roma il 27 aprile 1952 e residente in Termoli alla via Asia n. 9, è nominato componente supplente della commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Sprocatti Ennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 30 agosto 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A08719

DECRETO 31 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Florida 88 Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da parte del revisore dell'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.), da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le società cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 12 maggio 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della sottoelencata cooperativa ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Florida 88 Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Silvestro Delli Venneri in data 31 maggio 1988, repertorio n. 106416, registro società n. 2230, R.E.A. n. 77629 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00751440702, posizione BUSC n. 1597.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 31 agosto 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A08722

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 giugno 2005.

Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite, di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2003, serie generale, con il quale sono stati inseriti, per alcune varietà, sinonimi tradizionalmente utilizzati in attuazione al disposto dell'art. 19, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento CE 753/2002;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2003, serie generale, con il quale è stato aggiornato il registro nazionale delle varietà di viti;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 15 novembre 2003, serie generale, con il quale si sospendevano gli effetti del decreto 5 giugno 2003 e dell'allegato 1 del decreto 3 luglio 2003 limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà Montepulciano n.;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2004, serie generale, con il quale si abroga il predetto decreto ministeriale 5 novembre 2003 e si revocano il decreto ministeriale 5 giugno 2003 e l'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2003 limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà di vite Montepulciano N.;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 242 del 14 ottobre 2004, serie generale, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nelle sedute del 9 gennaio, 13 maggio, 18 giugno, 23 novembre e 17 dicembre 2004 ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 7 maggio 2004 viene integrato, all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino, sezione IV - vitigni per portinnesto e sezione VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni, con le varietà di vite, i cloni ed i proponenti l'omologazione dei cloni riportati nell'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI VITE

(D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164)

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
336	CARMENERE N.	001	I - VCR 22	2001	2	CABERNET NOSTRANO, CABERNET ITALIANO*, CABERNET*	*Ai soli fini della designazione
		002	I - VCR 700	2001	2		
		003	I - VCR 702	2002	2		
		004	I - ERSA FVG 320	2003	23		
		005	I - RAUSCEDO 9 SELEZ. FERRARI	2003	2		
		006	I - ISV-F-V5	2003	1/23		
		007	I - ERSA FVG 321	2004	23		
		008	I - ERSA FVG 322	2004	23		
		009	I - ERSA FVG 323	2004	23		
073	DOLCETTO N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2	ORMEASCO	
		002	I - CN 69	1980	12		
		003	I - CVT CN 22	1990	12		
		004	I - CVT AL 275	1990	12		
		005	I - AL-DO-67	1988	24		
		006	I - AL-DO-100	1988	24		
		007	I - CVT 8	2001	12		
		008	I - CVT 237	2001	12		
		009	I - CVT 167	2004	12		
383	FENILE B.						
091	GAMAY N.	001	I - VCR 1	2000	2		
		002	I - IAR 4	2004	53		
092	GARGANEGA B.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	GARGANEGO *	*Ai soli fini della designazione
		002	I - FEDIT 9 C.S.G.	1969	3		
		003	I - ISV-CV 69	1987	1/17		

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		004	I - ISV-CV 84	1987	1/17		
		005	I - ISV-CV 24	1993	1/17		
		006	I - ISV - CV 11	1999	1		
		007	I - ISV - CV 18	1999	1		
		008	I - ISV sn 29 Angelini	2004	1/54		
384	GINESTRA B.						
095	GRECHETTO B	001	I - G 5 ICA PG	1994	26		
		002	I - VCR 2	2003	2		
		003	I - G 109 ISV - ICA PG	2004	1/26		
144	MARZEMINO N.	001	I - SMA 9	1969	6	BERZAMINO, BERZEMINO	
		003	I - SMA 18	1969	6		
		004	I - MIDA-95-132	1996	7/29/33		
		005	I - MIDA-95-172	1996	7/29/33		
		006	I - ISV - V 1	1999	1		
		007	I - ISV - V 13	1999	1		
		008	I - ISV - V 14	1999	1		
		009	I - VCR 3	2001	2		
		010	I - CVP-01-114	2001	7/29/33/41		
		011	I - ISMA 353	2004	6		
		012	I - ISMA 355	2004	6		
146	MERLOT N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2		
		002	I - RAUSCEDO 12	1969	2		
		003	I - RAUSCEDO 18	1969	2		
		004	I - FEDIT 1 C S G	1969	3		
		005	I - ISV-F V2	1990	1/23		
		006	I - ISV-F-V4	1990	1/23		
		007	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		008	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		009	I - BM 8B	1990	7/33		
		010	I - BM-5A	1990	7/33		
		011	I - VCR 1	2000	2		
		012	I - VCR 101	2002	2		

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		013	I - ERSA FVG 350	2002	23		
		014	I - ERSA FVG 351	2002	23		
		015	I - VCR 13	2003	1		
		016	I - ERSA FVG 352	2003	23		
		017	I - ERSA FVG 353	2004	23		
		018	I - ISV sn - V 11	2004	1/21		
		019	I - ISV sn - V 12	2004	1/21		
		020	I - ISV sn - V 14	2004	1/21		
160	NEBBIOLO N.	001	I - RAUSCEDO 3 (Michet)	1969	2	SPANNA, CHIAVENNASCA	
		002	I - RAUSCEDO 6 (Chiavennasca)	1969	2		
		003	I - RAUSCEDO 1 (Lampia)	1969	2		
		004	I - CN 36	1980	12		
		005	I - CN 111	1980	12		
		006	I - CVT CN 142	1990	12		
		007	I - CVT CN 230	1990	12		
		010	I - CVT 63 (Michet)	2001	12		
		011	I - CVT 66 (Michet)	2001	12		
		012	I - CVT 71 (Michet)	2001	12		
		013	I - CVT 308 (Picotener)	2001	12		
		014	I - CVT 415 (Picotener)	2001	12		
		015	I - CVT 423 (Picotener)	2001	12		
		016	I - 12 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		017	I - 21 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		018	I - 34 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		019	I - CVT 141	2003	12		
		020	I - CVT 180	2003	12		
		021	I - CVT 185	2003	12		
		022	I - CVT 4	2004	12		
385	PEPELLA B.						
194	PINOT GRIGIO G.	001	I - RAUSCEDO 6	1969	2	RULANDER*, PINOT GRIS**, PINOT***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
		003	I - FEDIT 13 C.S.G.	1969	3		
		004	I - ISV-F1 TOPPANI	1990	1/23		

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		005	I - VCR 5	1995	2		** Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri ***Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
		006	I - SMA 505	1992	6		
		007	I SMA 514	1992	6		
		008	IAR 2	2004	53		
		009	IAR 5	2004	53		
		0101	IAR 6	2004	53		
195	PINOT NERO N.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	BLAUBURGUNDER*, SPATBURGUNDER*, BLAUER SPATBURGUNDER**, PINOT NOIR**, PINOT***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri altri Stati membri ***Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
		002	I - LB 4	1981	5		
		003	I - LB 9	1981	5		
		004	I - SV-17	1990	12236		
		005	I - SMA 185	1992	6		
		006	I - SMA 191	1992	6		
		007	I - SMA 201	1992	6		
		008	I - VCR 18	1995	2		
		009	I - MIRA-95-3047	1996	7/29/33		
		010	I - MIRA-95-3131	1996	7/29/33		
		011	I - MI-MIRA 98-3140	1999	7/29/33		
		012	I - VCR 20	2000	2		
		013	I - MIRA-01-3004	2001	7/23/29/33/41		
		014	I - ISV 15	2003	1		
		015	I - VCR 9	2003	2		
		016	IAR 1B	2004	53		
205	REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N	001	I - ISV-F1	1990	1/23	REFOSCO*, MALVOISE**	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri.
		002	I - ISV-F4 TOPPANI	1990	1/23		
		003	I - VCR 14	1995	2		
		004	I - ERSA FVG 400	2002	23		
		005	I - ERSA FVG 401 "VILLA CHIOZZA"	2002	23		
		006	I - ISV ERSA FVG 402	2004	1/23		
		007	I - ISV ERSA FVG 403	2004	1/23		
386	RIPOLO B.						

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
218	SANGIOVESE N	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		005	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22 CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN 40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P A-8	2003	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
233	TERRANO N.	001	I - ISV-F2	1990	1/23	CAGNINA. TERAN	
		002	I - ERSA FVG 440	2004	23		
387	TRONTO N.						
256	VERDUZZO FRIULANO B.	001	I - RAUSCEDO 5	1969	2		
		002	I - ISV-F2	1990	1/23		
		003	I - VCR 2	1994	2		
		004	I - VCR 100	2002	2		
		005	I - VCR 200	2002	2		
		006	I - ERSA FVG 220	2003	23		
		007	I - ERSA FVG 221	2003	23		
		008	I - ERSA FVG 222	2003	23		
		009	I - VCR 303	2004	2		

SEZIONE IV – vitigni per portinnesto

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
604	101 14	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		003	I - ISMA 705	2003	6	
605	SCHWARZMANN	001	I - ISMA 607	2003	6	
		002	I - VCR 122	2004	2	
606	420 A	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1968	1	
		002	I - V.G.V.A. 11	1969	4	
		003	I - V.G.V.A. 13	1969	4	
		004	I - V.G.V.A. 17	1969	4	
		005	I - MI - Q - 88	1976	7	
		006	I - MI - Q - 14	1976	7	
		007	I - MI - Q - 53	1976	7	
		009	I - UBA 08	1978	11	
		010	I - CFC 4 - 11	1978	14	
		011	I - FEDIT 104 C.S.G.	1969	3	
		012	I - VCR 103	1999	2	
		013	I - DONNINELLI Q 23	2004	6/55	
		014	I - DONNINELLI Q 24	2004	6/55	
610	KOBER 5 BB	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		002	I - MI - K - 1	1976	7	
		003	I - MI - K - 3	1976	7	
		004	I - MI - K - 9	1976	7	
		005	I - UBA 01	1977	11	
		006	I - FEDIT 101 C.S.G.	1969	3	
		007	I - VCR 102	1996	2	
		008	I - VCR 423	2002	2	
		009	I - VCR 424	2002	2	
		010	I - DONNINELLI K 11	2004	6/55	
		011	I - DONNINELLI K 12	2004	6/55	

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Governativo di Viti Americane	Via Lo Bianco, 1 90100 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Via Filippo Re, 6 40126 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1
11	Università degli Studi di Bari Dipartimento di Difesa delle Piante dalle Malattie	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
615	S.O.4	001	I - ISV - VCR 4	1990	1/2	
		002	I - ISV - VCR 6	1990	1/2	
		003	I - VCR 105	1996	2	
		004	I - DONNINELLI S 35	2004	6/55	
		005	I - DONNINELLI S 36	2004	6/55	
625	1103 PAULSEN	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		002	I - V.G.V.A. 1	1969	4	
		003	I - V.G.V.A. 2	1969	4	
		004	I - V.G.V.A. 4	1969	4	
		005	I - V.G.V.A. 5	1969	4	
		006	I - V.G.V.A. 6	1969	4	
		007	I - V.G.V.A. 7	1969	4	
		008	I - V.G.V.A. 8	1969	4	
		009	I - V.G.V.A. 9	1969	4	
		010	I - V.G.V.A. 10	1969	4	
		011	I - V.G.V.A. 18	1969	4	
		012	I - V.G.V.A. 26	1969	4	
		013	I - V.G.V.A. 28	1969	4	
		014	I - UBA 08	1977	11	
		015	I - CFC 60-30	1978	14	
		016	I - CFC 57-34	1978	14	
		017	I - VCR 107	1996	2	
		018	I - VCR 119	1999	2	
		019	I - FEDIT 104 ESAVE	1999	3/32	
		020	I - VCR 498	2002	2	
		021	I - VCR 501	2002	2	
		022	I - DONNINELLI P 47	2004	6/55	
		023	I - DONNINELLI P 48	2004	6/55	

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 - 37100 VERONA
18	Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Via Roma 34 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/5 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte Assessorato Agricoltura – Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
33	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna Istituto di Patologia Vegetale	Via Filippo Re, 6 40126 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Via delle Case Nuove 15 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA)	Via Mario Angeloni, 63 06124 PERUGIA
47	Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Abruzzo (ARSSA)	P.zza Torlonia 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai s.r.l	06036 MONTEFALCO PG

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
50	Tenuta Col d'Orcia Spa	53020 SANT'ANGELO IN SCALO SI
51	Progelto Agricoltura s r l	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Regional	Reg. La Rochère 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN

05A08717

DECRETO 17 giugno 2005.

Delega al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora per l'adempimento di alcune funzioni istituzionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2005, con il quale l'on. Giovanni Alemanno è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 2005, con il quale, l'on. Paolo Scarpa Bonazza Buora è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

a) gli atti di rilevanza politica, amministrativa ed economica;

b) gli atti normativi e regolamentari;

c) le circolari contenenti direttive generali;

d) le risposte a quesiti su questioni di principio;

e) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

f) i rapporti con gli Organi costituzionali o ausiliari del Governo;

g) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

h) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali;

i) i provvedimenti interministeriali;

j) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

k) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;

l) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

m) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti, e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

n) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

o) gli accordi e le partecipazioni interprofessionali;

p) ogni altro atto o provvedimento per il quale un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

2. Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, nel rispetto delle direttive del Ministro sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le questioni attinenti:

a) il settore bieticolo-saccarifero e le commodities agricole vegetali;

b) l'agricoltura di montagna con la conseguente partecipazione al Comitato di coordinamento interministeriale per le politiche della montagna;

c) le infrastrutture a fini irrigui;

d) l'utilizzazione del patrimonio fondiario pubblico ai fini dell'agricoltura;

e) la disciplina generale e il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

f) i mezzi tecnici di produzione.

2. Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

a) la partecipazione ai lavori parlamentari, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

b) la partecipazione su delega di volta in volta in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

3. Per le questioni di rilievo politico e di importanza amministrativa ed economica nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

4. Il Ministro provvede inoltre a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 3.

1. Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato debbono essere inviati al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro al Sottosegretario medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 367

05A08744

DECRETO 17 giugno 2005.

Delega al Sottosegretario di Stato on. Teresio Delfino per l'adempimento di alcune funzioni istituzionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2005, con il quale l'on. Giovanni Alemanno è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 2005 con il quale l'on. Teresio Delfino è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

a) gli atti di rilevanza politica, amministrativa ed economica;

b) gli atti normativi e regolamentari;

c) le circolari contenenti direttive generali;

d) le risposte a quesiti su questioni di principio;

e) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

f) i rapporti con gli Organi costituzionali o ausiliari del Governo;

g) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

h) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali;

i) i provvedimenti interministeriali;

j) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

k) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;

l) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

m) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti, e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

n) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

o) gli accordi e le partecipazioni interprofessionali;

p) ogni altro atto o provvedimento per il quale un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

2. Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, nel rispetto delle direttive del Ministro sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Teresio Delfino le questioni attinenti:

a) riforma del settore vitivinicolo;

b) il settore florovivaistico;

c) l'Osservatorio per l'imprenditoria giovanile;

d) il credito agrario e la cooperazione con l'esclusione delle competenze del Ministero in materia di consorzi agrari.

2. Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

a) la partecipazione ai lavori parlamentari, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

b) la partecipazione su delega di volta in volta in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

3. Per le questioni di rilievo politico e di importanza amministrativa ed economica nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

4. Il Ministro provvede inoltre a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 3.

1. Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato debbono essere inviati al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro al Sottosegretario medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 365

05A08745

DECRETO 17 giugno 2005.

Delega al Sottosegretario di Stato on. Gianpaolo Dozzo per l'adempimento di alcune funzioni istituzionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2005, con il quale l'on. Giovanni Alemanno è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 2005, con il quale, l'on. Gianpaolo Dozzo è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

a) gli atti di rilevanza politica, amministrativa ed economica;

b) gli atti normativi e regolamentari;

c) le circolari contenenti direttive generali;

d) le risposte a quesiti su questioni di principio;

e) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

f) i rapporti con gli Organi costituzionali o ausiliari del Governo;

g) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

h) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali;

i) i provvedimenti interministeriali;

j) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

k) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;

l) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

m) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti, e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

n) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

o) gli accordi e le partecipazioni interprofessionali;

p) ogni altro atto o provvedimento per il quale un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

2. Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, nel rispetto delle direttive del Ministro sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Gianpaolo Dozzo le questioni attinenti:

a) i settori ortofrutticolo e avicunicolo;

b) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari ad uso agrario;

c) la ricerca e la sperimentazione di competenza del Ministero e relativi coordinamenti;

d) le infrastrutture per i trasporti e la logistica per l'agricoltura.

2. Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

a) la partecipazione ai lavori parlamentari, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

b) la partecipazione su delega di volta in volta in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

3. Per le questioni di rilievo politico e di importanza amministrativa ed economica nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

4. Il Ministro provvede inoltre a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 3.

1. Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato debbono essere inviati al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro al Sottosegretario medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 366

05A08746

DECRETO 2 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini atti a dare vini spumanti per la regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la regione Puglia, ha indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della Regione Puglia atte a dare vini da tavola, vini IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate all'allegato 1.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 settembre 2005

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE PUGLIA

Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Moscato bianco, Malvasia bianca, Fiano, Verdesca, Bianco D'Alessano, Bombino Bianco, Bombino Nero, Trebbiano.

05A08761

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 settembre 2005.

Approvazione della convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante il regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico;

Visto l'art. 11, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, che prevede la possibilità che il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stipuli speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 4 dello stesso art. 11;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed altri enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto 23 maggio 1997 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2004 di differimento da tre a cinque anni del termine originariamente stabilito dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni, conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto;

Considerato che, nel frattempo, sono stati istituiti sportelli catastali decentrati presso i comuni per soddisfare istanze degli stessi e dei cittadini;

Considerato che il piano allegato alla Convenzione 2005-2007, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del territorio, ha previsto l'apertura di nuovi sportelli decentrati, nonché la riconversione di sportelli decentrati già attivi, secondo modalità operative previste in convenzione speciale con i comuni, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, per funzioni di consultazione;

Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato espresso con nota del 1° settembre 2005, prot. n. 0116689;

Ritenuto che l'attivazione degli sportelli decentrati secondo modalità operative previste in convenzione speciale con i comuni, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991 possa consentire una più efficiente erogazione di servizi ai cittadini;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dello schema di convenzione speciale

1. È approvato lo schema tipo di convenzione speciale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi, allegato al presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Determinazione dell'importo della cauzione

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione speciale di cui all'art. 1, costituita secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, è determinato sulla base dell'introito trimestrale dei tributi speciali catastali connessi alle visure afferenti l'ente locale convenzionato secondo gli importi di seguito fissati:

a) introito trimestrale fino a € 2.500	€ 5.000
b) introito trimestrale da € 2.501 a € 5.000	€ 10.000
c) introito trimestrale da € 5.001 a € 15.000	€ 25.000
d) introito trimestrale da € 15.001 a € 30.000	€ 50.000
e) introito trimestrale oltre € 30.001	€ 80.000

2. L'Agenzia del territorio definisce per ogni ente locale l'introito trimestrale di riferimento ottenuto come valore medio dei quattro trimestri relativi all'anno 2004.

3. L'Agenzia del territorio ridetermina annualmente l'introito trimestrale di riferimento e in caso di modifica dei parametri di cui al comma 1, gli enti locali sono tenuti all'integrazione della cauzione entro trenta giorni dalla richiesta del competente Ufficio provinciale.

Roma, 6 settembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO 1

CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.P.R. n. 305/1991

tra

l'Agenzia del territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal direttore, dott. Mario Picardi, di seguito denominata anche «Agenzia»

ed

il comune (ovvero la comunità montana) di .... prov. di .... , via/piazza .... rappresentato da .... nel seguito denominato anche «ente locale»

premesso che:

1) in data 9 settembre è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;

2) in data .... l'Agenzia del territorio e l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;

3) come previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991;

4) l'ente locale, con nota del ...., ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia del territorio la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia del territorio al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia del territorio stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 1, da comma 367 a comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia del territorio apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio provinciale di .... dell'Agenzia del territorio.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2.

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di .... dell'Agenzia del territorio.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'ente locale dovrà già avere prestato cauzione tramite fideiussione bancaria, con le modalità previste dall'art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dall'ufficio competente in data 1º gennaio - 1º aprile - 1º luglio - 1º ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte del comune di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente locale medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente queste ultime cadenti il 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di € 0,03 per ogni € 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3.

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'Ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'art. 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4.

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5.

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6.

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione.

E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7.

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Roma,.....................................

Agenzia del territorio .... *L'ente locale* ....

05A08762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cassa europea di mutualità - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Cassa europea di mutualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Fiorita Puzone in data 21 dicembre 1993, repertorio n. 39247, registro società n. 3246 - n. R.E.A. 84134, partita I.V.A./codice fiscale n. 00860330703, posizione B.U.S.C. n. 1211/265545, in liquidazione ordinaria dal 29 settembre 1999, liquidatore: sig. Zambotti Marilena, via S. Giovanni n. 287 - 86100 Campobasso, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A08721

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Iscrizione delle ditte abilitate nell'albo di cui al nuovo regolamento albo dei depositari A.G.E.A.

Con delibera del presidente dell'A.G.E.A. n. 100 del 4 luglio 2005, ratificata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 103 del 27 luglio 2005 sono iscritti nell'albo dei depositari di cui al nuovo regolamento albo dei depositari A.G.E.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2005, le sotto indicate ditte per i magazzini e per le capacità ricettive a fianco indicate:

settore merceologico «Burro»:

N. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap. tot. TN
2/BU	Sicpa S.r.l.	Verolanuova (BS)	4.000
5/BU	M.T.C. S.r.l.	Mariano (PR)	5.470
7/BU	Frogodocks	Castelvetro Piac. (PC)	5.400

Con delibera del consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A. n. 108 del 27 luglio 2005 sono state iscritte, ai sensi dell'art. 6 del nuovo regolamento albo dei depositari, le sotto specificate ditte:

categoria merceologica «Zucchero»:

N. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap. tot. TN
10/ZU	Franco Mari Autotrasporti S.r.l.	San Giovanni Ostellato (FE)	3.000

categoria merceologia «Burro»:

N. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap. tot. TN
06/BU	Central Frigor Marconi S.r.l.	Porto D'Ascoli (AP)	10.000

Con delibera del consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A. n. 108 del 27 luglio 2005 sono state ampliate, ai sensi dell'art. 8 del nuovo regolamento albo dei depositari, le capacità ricettive, attraverso la iscrizione di ulteriori magazzini, relativamente alle sotto specificate ditte, iscritte all'albo dei depositari dell'AGEA con la delibera n. 86 del 10 maggio 2005:

categoria merceologica «Zucchero»:

N. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap. tot. TN
03/ZU	Borsari E. & C S.r.l.	Castelvetro Piacentino (PC) via Lombardi 12	11.900
		Castelvetro Piacentino (PC) via Lombardi 11	14.000
		Nonantola (MO) via Mislè	14.400
04/ZU	Eridania Sadam	Sarmato (PC) via Emilia Pavese, 33	18.000
07/ZU	C.I.S.A.F.	Pontelagoscuro (FE) via Amanti, 15/17	8.000
08/ZU	Italia Zuccheri	Sarmato (PC) via Emilia Pavese, 33	40.000
		Argelato (BO) Via della Costituzione, 30	52.500
09/ZU	Marconi Docks	Portomaggiore via Olmo, 13	12.000

05A08748

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'Ente nazionale per l'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 3 agosto 2005 è stata adottata la seconda edizione del «Regolamento per l'installazione ed uso del Transponder per radar secondario di sorveglianza (SSR Trasnsponder) nello spazio aereo italiano».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni in merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

05A08749

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 148/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 31 agosto 2005).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, all'art. 57, al comma 1, riportato alla pag. 20, prima colonna del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «... le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. *68*, sono le Capitanerie di porto.», leggasi: «... le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. *689*, sono le Capitanerie di porto.».

05A08755

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501210/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.